

numero

1

2011

LA LETTERA DI ASSILEA

rivista di informazione dell'Associazione Italiana Leasing
a cura di Assilea Servizi S.u.r.l.



In questo numero

Editoriale Maurizio Lazzaroni	4
Nuovo 106... l'enfant terrible! Valter Barbanti	6
Il rebus dei limiti di navigazione dei natanti Aniello Raiola	10
Il puzzle del bollo auto nel Leasing Gianluca De Candia	16
Rassegna di Giurisprudenza sul leasing 2007-2009	20
Luci ed ombre sul nuovo anno Beatrice Tibuzzi	21
I "cinque passi" per ripensare l'exposure draft leases Marco Viola	24
Una nuova frontiera per il leasing: l'abitativo Giacomo Albano	28
La certificazione tributaria: analisi dello strumento, analogie con la revisione dei bilanci e prospettive applicative dopo il D.L. 78/2010 Giuseppe G. Nucera	32
Pillole dalla Rassegna Stampa Leasing Emiliano Bellini	40
Vita Associativa	44
Riunioni	47
Pareri	47
Circolari	48
Calendario Formazione	50

Direttore Responsabile: *Fabrizio Marafini*

Comitato di Redazione: *Alberto Mazzarelli, Gianluca De Candia, Francesco Pascucci, Beatrice Tibuzzi*

Segreteria di Redazione: *Emanuela Cioci*

Hanno collaborato a questo numero: *Giacomo Albano, Valter Barbanti, Emiliano Bellini, Maurizio Lazzaroni, Giuseppe G. Nucera, Aniello Raiola.*

Grafica e impaginazione: **Emporio Grafico** - www.emporiografico.it

Chiuso in redazione il 7 marzo 2010

Le opinioni espresse nella rivista sono di esclusiva responsabilità degli autori degli articoli e non impegnano in alcun modo nè l'ASSILEA - Associazione Italiana Leasing, nè l'Assilea Servizi S.u.r.l.



Non esistono parole per definire l'”ombra“ con cui si è aperto l'anno 2011 nella nostra Associazione.

La perdita del nostro Direttore è incolmabile e ciò che ci dà la forza per continuare serenamente il nostro lavoro è la certezza che stiamo seguendo il percorso da lui tracciato in questi anni.

Ricordando quanto ci ha indicato e testimoniato nella sua vita professionale e privata cercheremo l'ispirazione per continuare a fare al meglio quello che lui ci ha sempre insegnato: analizzare le criticità del presente per offrire gli strumenti per poter affrontare il futuro...

i colleghi



Domenica, 23 gennaio 2011

Carissimo Fabrizio,

Ti ho scritto molte, molte volte; ora affido alla nostra telepatia il mio pensiero, mentre si trasforma in una lettera che non ti avrei, mai, voluto inviare.

Innanzitutto Buon Compleanno, Ingegnere! 56 anni, oggi, dopo un percorso di vita segnato da un curriculum invidiabile negli studi e nel lavoro, ma, soprattutto, contraddistinto da un atteggiamento orientato al dare con tutto te stesso, lieto di trovare, dentro di te, la soddisfazione intima di aver agito con coscienza; le persone vere si riconoscono anche e soprattutto da questo prezioso modo di essere.

Meriti Onore, perché sei schietto, educato, sincero e fai dell'etica un modo di pensare e di agire. Non esprimo un sentimento solo mio, scrivendoti questo, ma ti trasmetto la stretta di mano e l'abbraccio che ti rivolgono tutti quanti ti hanno minimamente conosciuto e frequentato.

Meriti Affetto, perché dai affetto in modo aperto e lo coniughi con la capacità di farlo ritrovare nella concretezza di quanto chiedi e di quanto dai. L'amicizia con te non può essere solo formale o superficiale, se di amicizia, nel caso, si possa parlare. E' fatta di contenuti, permeata di voglia di essere duratura.

Meriti Stima, sentimento che hai ricevuto e continui a ricevere, copioso, da quel mondo affascinante che è l'ambiente del leasing ed anche, abbondantemente, da chiunque, in quel grande giardino delle tue relazioni istituzionali, abbia a che vedere o fare con te o, semplicemente, con i risultati del lavoro tuo e della tua squadra. Secondo me ti assegneranno una laurea "honoris causa" in materia di "Forma e Sostanza della Vera

Relazione” e, stai certo, ad assistere alla tua “Lectio Magistralis” saremo moltissimi.

Meriti Riconoscenza; Assilea te ne deve moltissima e ti vuole dare atto di averla progressivamente, nel lungo percorso che ha richiesto una dedizione fuori del comune, sempre condotta a compiere passi avanti, a volte piccoli, a volte enormi, ma sempre e costantemente passi avanti. Ci ascoltano e ci apprezzano Istituzioni, Capogruppo, Associazioni Italiane, Europee ed oltre, Partners... Ci sarà un motivo, Fabrizio... se anche i Presidenti, tutti, di Assilea ti hanno sempre definito “indispensabile”!

I Consigli interi di Assilea e della Servizi trattengono il fiato. I tuoi collaboratori ti sono vicini con tantissimo affetto; lo hanno vestito di operosità e continuità nel solco di quanto hai ogni giorno tracciato e sono, davvero, una bella squadra, Mister...

Di la verità: sei ancora innamorato del leasing?!

Non essere geloso: permettimi di abbracciare forte la tua Carla, Michela e Giacomo e di non dire loro altro. Ti meritano e tu meriti loro; ed è fra le loro braccia che stai trovando un rifugio amorevole e sincero.

“Le parole insegnano, gli esempi trascinano; solo i fatti danno credibilità alle parole.”

Ho pensato che nulla, meglio di questa semplice, ma ricca frase di Sant’Agostino possa rappresentare il tuo stile quotidiano di vita e lo sforzo, vero, che compi ogni giorno per dare valore alle idee ed ai progetti.

Tutti ti rimarremo grati per sempre.

Un abbraccio.

Maurizio Lazzaroni



Valter Barbanti

Nuovo 106.. l'enfant terrible!

Sarà veramente terribile il futuro scenario degli intermediari finanziari? Lo scopriremo - per dirla alla Lucio Battisti - solo vivendo...

Certo è che le novità previste a seguito della riforma del titolo quinto del TUB recata dal D.Lgs. n. 141/2010, ed in particolare la decisione di disciplinare in maniera rigorosa gli operatori finanziari attualmente iscritti al solo elenco generale ex art. 106 TUB, rappresenterà presumibilmente per questi ultimi un vero scossone.

È bene ricordare che la riforma ha inteso eliminare il doppio livello di intermediari finanziari, che distingue quelli iscritti nel solo elenco generale da quelli iscritti anche nell'elenco speciale e sottoposti alla vigilanza prudenziale di Banca d'Italia. I due elenchi sono stati sostituiti dall'Albo (unico)

degli Intermediari Finanziari tenuto, ai sensi del nuovo art. 106 TUB, da Banca d'Italia, con la conseguenza che l'eser-

“ Le società di leasing interessate da questi cambiamenti sono oggi impegnate a definire il proprio nuovo assetto e, soprattutto, il loro posizionamento strategico per essere “compliant” al nuovo quadro normativo ”

cizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è sottoposto ad un regime autorizzatorio come avviene per l'attività bancaria, ed è riservato, appunto, ai soli intermediari finanziari iscritti

nel predetto albo.

Le società di leasing interessate da questi cambiamenti sono oggi impegnate a definire il proprio nuovo assetto e, soprattutto, il loro posizionamento strategico per essere “compliant” al nuovo quadro normativo; ciò richiederà necessariamente una profonda trasformazione dell'intermediario finanziario, vigilato sulla base del principio di proporzionalità che sarà delineato da Banca d'Italia.

Assilea ha, sin dall'inizio seguito e monitorato gli sviluppi dei lavori dell'organismo regolatore, cercando di comprendere gli impatti e disegnare scenari futuri sulla base della conoscenza delle proprie associate. Le preoccupazioni derivanti da un simile cambiamento avevano da subito catturato l'interesse e l'attenzione dell'Ing.

Fabrizio Marafini, che tempestivamente propose l'iniziativa denominata "Progetto 106", con l'ambizioso obiettivo di supportare e guidare le associate, che sarebbero state di lì a breve interessate dalle novità legislative, ad affrontare con serenità e consapevolezza l'importante processo di cambiamento, in una prospettiva di valorizzazione del patrimonio economico e del prezioso know-how sviluppato negli anni da imprenditori e finanziatori.

La prematura scomparsa di un collega e, soprattutto, di un amico che ha trasformato la propria carriera in una storia professionale caratterizzata da grande serietà e umanità, ci impone di affrontare questo percorso con maggiore responsabilità, attenzione e cautela.

In attesa dell'emanazione della normativa secondaria, gli operatori stanno già procedendo a verificare gli impatti organizzativi, informatici e societari, degli adempimenti di vigilanza, dei controlli interni ovvero in sintesi la "compliance", consapevoli che il cambiamento richiederà sforzi importanti sia in termini di risorse da dedicare e formare, sia in termini di investimenti da valutare e sostenere.



Le società di leasing fino ad oggi caratterizzate da operatività "light", da procedure snelle, da rapidi riporti, stanno ora valutando l'opportunità di proseguire o meno un'attività che obbliga da subito a dotarsi di regole di governance, di sistemi di controllo interni, di processi core business, di funzioni di supporto e di tutte le relative procedure, sia in ottica di qualità del servizio che di controllo. Dovranno riscontrare le differenze con un model-

lo di riferimento che può essere quello oggi applicabile agli intermediari di cui all'Elenco Speciale ex art. 107 TUB, considerato sostanzialmente equivalente a quello delle banche pur nel rispetto del cd. principio di proporzionalità. Prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione dovranno pianificare gli adeguamenti nonché stimare i tempi di realizzazione e gli investimenti necessari per essere "compliant" senza dimenticare



d'Italia manterrà la gestione degli elenchi generale e speciale; durante il periodo transitorio dalla data di entrata in vigore del decreto fino all'entrata a regime della nuova disciplina, continueranno a trovare applicazione le disposizioni primarie e secondarie previgenti.

Per concludere, è bene comunque ricordare che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 o nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB alla data del 19 settembre 2010, possono continuare ad operare per un periodo di 12 mesi successivi all'entrata in vigore delle disposizioni attuative dell'albo degli intermediari finanziari, dopo di che dovranno iscriversi nel nuovo albo.

Solo allora si capirà se *l'enfant a été terrible*.

l'impatto economico in termini di sostenibilità dei costi fissi che ne derivano rispetto alla struttura ed al dimensionamento dell'Intermediario.

Le Autorità competenti provvederanno ad emanare le predette disposizioni attuative al più tardi **entro il 31 dicembre 2011**: fino ad allora Banca

Come affrontare il passaggio da ex art.106 a
NUOVI INTERMEDIARI ART.106 TUB

I Nuovi Intermediari Finanziari art.106 dovranno adempiere agli obblighi a cui oggi sono soggetti gli iscritti all'ex art.107.

SEFIN, in questo delicato periodo di transizione, può accompagnarvi con strumenti e soluzioni.



EASY BANCA ITALIA

Per ulteriori informazioni sul nostro servizio puoi anche collegarti a www.sefin.it



Tel. 02/69365.1 e-mail: EBI106@sefin.it



SEFIN s.p.a.

Viale Zara,10-20124, Milano



Aniello Raiola

Il rebus dei limiti di navigazione dei natanti

Il rompicapo classico dell'estate è quello dei limiti di navigazione dei natanti da diporto ovvero di quei mezzi che, non essendo immatricolati nei pubblici registri navali, non posseggono una licenza di navigazione - come le imbarcazioni e le navi da diporto - sulla quale tali limiti vengono invece riportati.

Per risalire al tipo di abilitazione di un natante, occorre fare riferimento al Codice della nautica da diporto e, in particolare, all'articolo 27, che distingue i natanti in due grandi categorie: quelli con e quelli senza marcatura CE.

Detta norma stabilisce che i natanti da diporto senza marcatura CE possono navigare entro 6 miglia dalla costa, salvo due eccezioni. La prima riguarda i cosiddetti natanti da spiaggia ovvero jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, natanti a vela con superficie velica non supe-

riore a quattro metri quadrati, moto d'acqua e mezzi simili (come ad es. canoe e kajak), che possono navigare fino ad un miglio dalla costa. La seconda eccezione riguarda i natanti senza marcatura CE a suo tempo omologati per la navigazione senza limiti dalla costa oppure riconosciuti idonei per tale tipo di navigazione da un organismo tecnico a seguito di apposita visita di sicurezza; detti mezzi possono navigare fino a dodici miglia dalla costa, purché abbiano a bordo la copia del certificato di omologazione e la relativa dichiarazione di conformità al prototipo omologato (sostituibile con l'estratto dai registri imbarcazioni da diporto, se si tratta di natanti un tempo immatricolati, da cui risulti l'abilitazione senza limiti dalla costa), oppure l'attestazione di idoneità rilasciata dall'organismo tecnico al termine della predetta visita di sicurezza.

I natanti marcati CE, invece,

possono navigare entro i limiti fissati per la categoria di progettazione cui appartengono, categoria che è riportata sia nel manuale del proprietario che accompagna ogni unità marcata CE, sia sulla targhetta del costruttore fissata in modo inamovibile sullo scafo di questo tipo di unità. Come previsto dalla direttiva comunitaria in materia (94/25/CE), per le unità marcate CE non sono più previsti limiti di navigazione espressi in miglia di distanza dalla costa, bensì in termini di altezza significativa delle onde e forza del vento che possono sopportare. L'altezza significativa è calcolata a partire dalle altezze di tutte le onde presenti in una data superficie del mare. Immaginando di ordinare tali onde per altezza crescente, l'altezza significativa è l'altezza media del terzo delle onde di altezza più elevata fra quelle osservate in un dato periodo; è, grosso modo, l'altezza che un osservatore rileverebbe ad occhio nudo. La

forza del vento, invece, è espressa con la scala Beaufort, che va da 0 (= calma) equivalente ad una velocità da 0 a 1 Km/h, a 12 (= uragano) equivalente ad una velocità di 118 Km/h ed oltre.

In particolare, i limiti di navigazione sono i seguenti:

- categoria A = senza alcun limite;
- categoria B = vento fino a forza 8 e altezza significativa delle onde fino a 4 mt (mare agitato);
- categoria C = vento fino a forza 6 e altezza significativa delle onde fino a 2 mt (mare molto mosso);
- categoria D = vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 mt.



Secondo l'articolo 27 del Codice della nautica, i natanti con marcatura CE "*possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza*". Questa norma ha fatto nascere l'illusione che i natanti delle categorie A o B possano liberamente navigare oltre il limite delle acque territoriali.

Bisogna, invece, precisare che non è così. Al riguardo, occor-

re, innanzi tutto, soffermarsi sulla nozione di mare territoriale, per la quale appare indispensabile un breve *excursus* di diritto internazionale.

L'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 - entrata in vigore sul piano internazionale il 16/11/94 e per l'Italia il 12/2/95 (a segui-

to di ratifica in data 13/1/95 autorizzata con legge 2/12/94, n. 689) - prevede che il mare territoriale abbia un'estensione massima di 12 miglia marine a partire da una linea di base. Pertanto, l'estensione del mare territoriale è determinata da ogni Stato costiero entro un limite massimo di 12 miglia. Quanto al limite interno o linea di base del mare territoriale, la predetta Convenzione



(art. 5) fissa il principio generale secondo cui la linea di base è data dalla linea di bassa marea lungo la costa, quale indicata sulle carte marittime a grande scala riconosciute ufficialmente dallo Stato costiero. Peraltro, è prevista la possibilità per lo Stato costiero di derogare a tale principio, ricorrendo al cd. sistema delle linee rette, vale a dire unendo i punti più sporgenti della

costa o le estremità delle isole o degli scogli presenti in prossimità della costa (art. 7). Di rilevante importanza è l'articolo 14 che consente di utilizzare una combinazione dei predetti metodi (linea di bassa marea e sistema delle linee rette) nel tracciare le linee di base.

Sempre in tema di limite interno del mare territoriale,

occorre considerare le baie (art. 10 Convenzione di Montego Bay). La citata Convenzione definisce la baia come un'insenatura ben marcata che penetra profondamente la costa e la cui superficie di acqua sia almeno uguale o superiore a quella di un semicerchio avente per diametro la linea di entrata (cd. criterio del semicerchio). A questo tipo di baie e soltanto ad esse, si applica la c.d. regola delle 24 miglia: se la distanza fra i punti naturali di ingresso di una baia non supera le 24 miglia, il mare territoriale viene misurato a partire dalla linea che unisce detti punti, cioè tale linea può essere utilizzata quale linea di base; altrimenti, può essere tracciata all'interno della baia una linea retta di 24 miglia in modo da racchiudere la maggior superficie possibile di acqua.

La Convenzione esclude l'applicazione del regime ordinario (criterio del semicerchio) alle "baie storiche", ma non prevede a darne una definizione.

La dottrina ritiene che i fattori legittimanti di tale istituto eccezionale siano due: il prolungato esercizio di diritti esclusivi sulla baia da parte

dello Stato costiero e l'acquiescenza degli altri Stati. In presenza di siffatti elementi sarebbe lecito chiudere con una linea retta baie i cui punti di ingresso siano tra loro distanti più di 24 miglia, indipendentemente dal criterio del semicerchio.

Passando alla legislazione italiana e al suo adeguamento alle disposizioni della Convenzione sul diritto del mare in materia di mare territoriale, l'articolo 2 del nostro Codice della navigazione fissa a dodici miglia marine l'estensione delle acque territoriali italiane. In origine il citato articolo 2 stabiliva un'estensione di 6 miglia, che soltanto con la legge 14/8/1974, n. 359 venne portata alle attuali 12 miglia.

In tema di limite interno (linea di base) del mare territoriale, l'articolo 2 del Codice della navigazione, prima del 1977, adottava quale linea di base, la linea di costa a bassa marea ed assoggettava alla sovranità dello Stato italiano i golfi, i seni e le baie i cui punti estremi di apertura non fossero tra loro distanti più di 24 miglia (in caso di distanza superiore, la porzione di golfo, seno o baia

compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro 24 miglia). Con il D.P.R. 26/4/1977, n. 816 è stato fissato dall'Italia il tracciato delle linee di base del mare territoriale (riportato

“ L'articolo 2 del nostro Codice della navigazione fissa a dodici miglia marine l'estensione delle acque territoriali italiane. In origine il citato articolo 2 stabiliva un'estensione di 6 miglia, che soltanto con la legge 14/8/1974, n. 359 venne portata alle attuali 12 miglia ”

nella cartina a fianco), che utilizza in larga misura il sistema delle linee rette di base, ed è stato chiuso il Golfo di Taranto con una retta di circa sessanta miglia, dichiarandolo baia storica. Sul versante tirrenico appare dominante il sistema delle linee rette di base, che comprende, congiungendo i

punti estremi, tutte le isole dell'arcipelago toscano e dell'arcipelago campano (isole pontine ed isole del Golfo di Napoli). Sulla costa adriatica, invece, prevalentemente piatta, domina il ricorso alla linea di bassa marea, salvo che nella parte settentrionale (più precisamente all'interno del Golfo di Trieste e all'imboccatura del Golfo di Venezia) e all'altezza delle isole Tremiti.

Intorno alle coste della Sicilia e della Sardegna, infine, si è adoperato il sistema delle linee rette, che includono anche le isole minori più vicine.

Occorre poi ricordare la chiusura con linee rette di base dei golfi di Manfredonia (28 miglia di imboccatura), Squillace (35 miglia di imboccatura), Salerno (36 miglia di imboccatura), oltre che del golfo di Venezia (36 miglia di imboccatura).

Pertanto, nei casi in cui non viene utilizzata la linea di bassa marea (e quindi la linea di base non coincide con la linea di costa), le acque territoriali italiane si spingono ben oltre le 12 miglia “dalla costa”.



Tornando ai natanti marcati CE di categoria A o B, essi, seppur tecnicamente in grado - alla pari di un'imbarcazione delle stesse categorie - di navigare oltre le 12 miglia dalla linea di base, non possono per ragioni di diritto internazionale superare detto limite. Infatti, la navigazione al di fuori delle acque territoriali è regolata dalla Convenzione di Montego Bay, i cui articoli 92 e 110 prevedono, rispettivamente, che le navi che battono la bandiera

di uno Stato, nell'alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva e che una nave da guerra che incrocia una nave straniera nell'alto mare non può legittimamente abbordarla (c.d. diritto di visita), a meno che non vi siano fondati motivi per sospettare che sia priva di nazionalità.

Quindi, le navi prive di nazionalità non possono invocare la protezione di alcuno Stato ed in alto mare sono soggette

all'autorità delle navi da guerra di tutti gli Stati. Ora, dal momento che la nazionalità di un mezzo nautico che naviga in acque internazionali va comprovata con i documenti di bordo e i natanti da diporto, non essendo immatricolati, sono privi di tale documentazione e considerati privi di nazionalità (bandiera), essi sono soggetti in alto mare alla polizia della navigazione svolta da navi militari di qualsiasi Stato sottoscrittore della Convenzione (praticamente tutti gli Stati del mondo), senza potersi avvalere del regime della bandiera nazionale. La stessa relazione ministeriale illustrativa del Codice della nautica da diporto riporta, al riguardo, quanto segue: *“si precisa che essendo l'unità natante da diporto non immatricolata e quindi priva di bandiera nazionale, può navigare solo nei limiti delle acque territoriali, al di fuori delle quali non avrebbe più alcuna tutela da parte dello Stato italiano”*.

Ecco perché molto più corretta sarebbe stata la versione originaria dell'articolo 27, comma 4, del Codice della nautica che così disponeva: *“I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabi-*

liti dalla categoria di progettazione di appartenenza, fermo restando che qualora si trovino in acque internazionali non possono avvalersi del regime della bandiera nazionale”.

Come si può facilmente rilevare, il principio della cosiddetta libertà dell'alto mare, sancito dall'articolo 87 della Convenzione di Montego Bay, principio in cui rientra la libertà di navigazione per tutti gli Stati, è pur sempre valido purché le navi battano la bandiera di uno Stato.

Al riguardo, è bene rammentare che alla luce degli articoli 149 e 155 del Codice della navigazione, il diritto di battere bandiera italiana si acquista con il rilascio della licenza di navigazione che consegue all'immatricolazione del mezzo nautico.

Infine, per completezza di trattazione, occorre precisare che c'è una discrasia nella legislazione in materia di nautica da diporto tra natanti senza marcatura CE e natanti con tale marcatura. Infatti, i primi, come già visto, se omologati per la navigazione senza limiti dalla costa oppure riconosciuti idonei per tale tipo di

navigazione da un organismo tecnico a seguito di apposita visita di sicurezza, possono navigare fino a dodici miglia “dalla costa” (art. 27, comma 3, lett. b) del Codice della nautica da diporto), mentre

“**Le unità da diporto appartenenti alle categorie di progettazione A e B, qualora rientranti nella categoria dei natanti... sono abilitate a navigare entro 12 miglia dalla costa**”

per i secondi il limite diventa dodici miglia dalla linea di base (acque territoriali), che, come ampiamente illustrato, in alcuni casi è cosa ben diversa. Eppure il decreto legislativo 14/8/96, n. 436 (art. 12) poi abrogato e recepito nel Codice della nautica, affermava a proposito dei natanti marcati CE: *“Le unità da diporto appartenenti alle categorie di progettazione A e B, qualora rientranti nella categoria dei natanti... sono abilitate a navigare entro 12 miglia dalla*

costa”. Le motivazioni del legislatore del '96 erano le stesse di oggi ovvero il natante è un'unità senza bandiera e non può superare il limite delle acque territoriali, solo che allora, per semplificare, si decise di usare la locuzione “12 miglia dalla costa”, cioè una misura inequivocabile che non ingenerasse dubbi nell'utente, come invece sarebbe accaduto con l'introduzione del concetto di linea di base.

Infatti, quando si è entro 12 miglia dalla costa, si è comunque entro il limite delle acque territoriali. Da quando, però, il Codice della nautica, con il suo articolo 27, ha preferito omettere, per i natanti marcati CE (e - si ribadisce - non per quelli senza marcatura CE), il limite “espresso” delle 12 miglia dalla costa, nasce l'esigenza di precisare in via interpretativa che il limite delle 12 miglia sussiste tuttora e che, se si tratta del primo genere di natanti, va misurato dalla linea di base.



Gianluca De Candia

Il puzzle del bollo auto nel Leasing

Una recente sentenza di Cassazione ha stabilito che per il periodo antecedente ad agosto 2009 la soggettività passiva del bollo auto ricade in capo alla società di leasing. E' probabilmente l'ultimo tassello di un puzzle sul quale cerchiamo di fare un po' di chiarezza...

Il bollo auto nel leasing è come la canzone di Limahl: una “neverending story” iniziata negli anni '80 con l'introduzione della tassa automobilistica, passando per numerosi contenziosi dagli esiti alterni tra Regioni e società di leasing, fino all'ultima modifica normativa intervenuta nel 2009 (che ha espressamente previsto la soggettività del bollo auto in capo all'utilizzatore).

In primo luogo occorre precisare che la questione riguarda l'individuazione non del soggetto su cui grava l'onere del bollo auto, tenuto conto che nell'ambito dell'autonomia contrattuale delle parti costituisce una consolidata e legittima prassi nel leasing farlo

ricadere sull'utilizzatore, quanto invece di colui che è sottoposto alla potestà tributaria o, in caso di inadempimento, subisce la riscossione coattiva da parte dell'ente impositore.

Tenuto conto che in questi giorni sono usciti sulla stampa nazionale alcuni articoli che presupporrebbero la soggettività passiva del bollo auto in capo alla società di leasing, ci sembra doveroso tentare di fare un po' di chiarezza.

Il tema “bollo auto nel leasing” va suddiviso tra disciplina ante e post 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della L. n.99/2009).


Prima della nuova formulazione recata dall'art. 7, co. 2 della Legge sviluppo, l'art. 5, co. 32, del D.L. 30.12.1982, n. 953, conv. con modifiche nella L. 28/2/1983, n. 53 stabiliva che al pagamento della tassa automobilistica erano tenuti “coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle Finanze risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico per i veicoli in esso iscritti...”.

Per lunghi anni, e fino a tale data, ci si è posti il dubbio se la norma sul bollo auto ponesse la società di leasing, in quanto proprietaria del veicolo locato finanziariamente a terzi, nella posizione di sog-

getto passivo della tassa; alcune Regioni hanno fatto leva sul disposto della previgente formulazione della norma e su alcune leggi regionali che prevedevano il pagamento del bollo auto da parte di coloro che risultavano dal PRA proprietari o titolari di altro diritto reale sul veicolo ivi iscritto.

Tale convincimento è venuto peraltro ad incrinarsi allorché la Corte Costituzionale (sent. n. 164/93) e la Corte di Cassazione (sent. n. 10794/97), hanno avuto occasione di chiarire (sia pure in relazione a fattispecie diverse dal leasing) che la norma anzidetta non stabilisce per presunzione assoluta che soggetto passivo del tributo debba essere necessariamente colui che risulta al PRA proprietario del veicolo, bensì soltanto una presunzione relativa, suscettibile pertanto di essere superata da documenti aventi “data certa” dai quali risulti l’avvenuta perdita del veicolo ovvero il trasferimento a terzi della proprietà, del possesso o della disponibilità dello stesso.

Successivamente la Corte di Cassazione (n. 10034/2004), ha avuto occasione di affermare, seppur incidentalmente,



ma come del tutto pacifico che, “[...] *Quanto alla tassa di possesso del veicolo, essa grava sul locatario in leasing il che dimostra che l’ordinamento ritiene che solo lo stesso abbia la disponibilità del godimento del veicolo[...]*”.

Ne è scaturito quindi un contenzioso con esiti non univoci, risolto dalla Cassazione con la Sentenza n. 3928 depositata il 17/2/2011 (disponibile sul sito www.assilea.it nella sezione Giurisprudenza on line); quest’ultima ha infatti stabili-

to che:

- per le scadenze ante 15 agosto 2009 il soggetto passivo della tassa deve essere considerato la società di leasing;
- le modifiche intervenute con l'art. 7, co.2, della legge 99/2009, che ha disposto la soggettività passiva della tassa automobilistica in capo all'utilizzatore, hanno natura innovativa e non interpretativa; pertanto, la soggettività passiva ricade in capo all'utilizzatore, senza alcun vincolo di solidarietà della società di leasing, solo a far data dalle scadenze successive al 15 agosto 2009.

Come peraltro già evidenziato nella circolare Assilea Serie Fiscale n.1 - Auto n. 3/2010, l'Agenzia delle Entrate ha diffuso sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.it) l'aggiornamento alla «Guida al pagamento del bollo auto e moto 2010» contenente l'ennesima conferma (cfr. paragrafo 4, rubricato "Chi è tenuto al pagamento" dell'orientamento volto ad escludere - ai fini della soggettività passiva del bollo auto - qualsiasi vincolo di solidarietà della società di leasing, in analogia a quanto avviene in materia di responsabilità civile ex art. 2054 c.c.

In particolare, nel commentare le novità sancite dall'art.7 della legge n.99 del 23 luglio 2009 la Guida ministeriale rileva che "... Recenti disposizioni

“ L’Agenzia delle Entrate ha diffuso sul proprio sito internet l’aggiornamento alla «Guida al pagamento del bollo auto e moto 2010» contenente l’ennesima conferma dell’orientamento volto ad escludere - ai fini della soggettività passiva del bollo auto - qualsiasi vincolo di solidarietà della società di leasing, in analogia a quanto avviene in materia di responsabilità civile ex art. 2054 c.c. ”

hanno inoltre precisato chi deve intendersi obbligato in talune particolari situazioni (articolo 7 legge n. 99 del 23 luglio 2009 che modifica il comma 29° - recte 31° - del-

l'articolo 5 legge n. 53/83): in caso di locazione finanziaria, pertanto, l'obbligo di pagamento è in capo all'utilizzatore piuttosto che in capo al proprietario. Lo stesso dicasi in caso di usufrutto e di acquisto con patto di riservato dominio: l'obbligo di pagamento cade in capo all'usufruttuario e all'acquirente. Ai soli fini della individuazione della competenza territoriale - tuttavia - fa fede il luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo”.

In ultimo segnaliamo che al tema del bollo auto sarà dedicato uno spazio di approfondimento durante il corso di formazione "La Fiscalità del Leasing" che avrà luogo il 23 e 24 marzo 2011 presso il Novotel Milano Est Aeroporto (Via Mecenate, 121 - Milano), il cui programma è riportato nella Circolare Leasing Forum n. 2/2011 disponibile sul sito internet www.assilea.it.

milano
- head office

ponso (pd)
- 3000 mq

correggio (re)
- 3000 mq

matelica (mc)
head office
- 22000 mq

camerino (mc)
- 11000 mq

offida (ap)
- 51000 mq

barletta (bt)
- 2700 mq

nove (to)
- 3000 mq

borgaro torinese (to)
- 6000 mq

faenza (ra)
- 2000 mq

firenze
- 1000 mq

**- costi
+ ritiri***

*acquisto sul posto

contattare
corimac s.p.a.

<http://www.corimac.it>
info@corimac.it

Chiama Subito
199 785 756



Gruppo Corimac S.p.A.

SEDE LEGALE

Via P.O.Vigliani, 19
20148 MILANO (MI)

SEDE OPERATIVA

Via Merloni, 17/U
62024 MATELICA (MC)

Centralino: 0039.0737.787478

Fax: 0039.0737.787323

Servizi integrati alle società di leasing

- Verifiche preventive
- Acquisto sul posto
- Ritiro beni
- Deposito beni
- Promotional Re-Marketing
- Recupero Crediti
- Acquisto crediti non performing
- Presenza capillare sul territorio
- Sistema informativo procedure concorsuali

Siamo presenti su:

IL MONDO n° 35-36 03/09/2010



Rassegna di Giurisprudenza sul leasing 2007-2009

Dopo aver completato la raccolta delle sentenze in materia sia civile che fiscale relative al triennio 2007-2009, Assilea sta per pubblicare il 4° Volume della “Rassegna della Giurisprudenza Italiana sul Leasing (2007-2009)”, uno strumento utile per un monitoraggio puntuale e completo della giurisprudenza in tema di locazione finanziaria.

Il materiale già in possesso dell'Assilea è stato integrato con quello raccolto dalle Associate ed è stato ordinato e commentato a cura della struttura e dei consulenti dell'Associazione, nella convinzione che si tratti non solo di un'iniziativa editoriale prestigiosa ed utile per il nostro settore, ma soprattutto di uno strumento di lavoro indispensabile per tutti coloro che si trovano a tutelare nelle aule dei tribunali gli interessi delle Associate.

In un contesto economico, infatti, caratterizzato da profondi mutamenti generati da una crisi di inconsueta persistenza, gli operatori si trovano a dovere fronteggiare inevitabili tensioni, per risolvere le quali la consapevolezza degli orientamenti della giurisprudenza garantisce una base indispensabile al fine di prendere decisioni razionali fondate su valutazioni obiettive.

Stante il particolare interesse registrato in occasione della prime tre edizioni (relative, rispettivamente agli anni 2000-2002, 2003-2004 e 2005-2006) l'Associazione intende offrire alle Associate la possibilità di acquistare ulteriori copie della pubblicazione (in aggiunta alla copia gratuita prevista, come di consueto, per tutte le Associate) al fine di consentire l'eventuale omaggio a consulenti legali, avvocati e collaboratori delle Associate stesse.

Le condizioni economiche per l'acquisto della pubblicazione sono sintetizzate nel seguente schema:

Copia singola	€ 30,00 + spese di spedizione
Pacco da 10 copie	€ 250,00 + spese di spedizione
Pacco da 50 copie	€ 1.000,00 + spese di spedizione

Si raccomanda inoltre alla Direzione Generale delle Associate ed in particolare ai Responsabili degli Uffici Legali e Fiscali di provvedere con continuità e puntualità alla trasmissione in Associazione di ogni sentenza (positiva o negativa) di cui vengano - direttamente o indirettamente - a conoscenza.



Beatrice Tibuzzi

Luci ed ombre sul nuovo anno

Primi dati sullo stipulato 2010 e previsioni sugli investimenti in chiusura ed apertura d'anno

I dati di preconsuntivo 2010 confermano in parte le aspettative che erano state espresse dagli operatori leasing a fine anno (cfr. Previsioni Delphi Leasing presentate nel precedente numero della Lettera di Assilea): l'anno si è chiuso con uno stipulato superiore ai 27,3 miliardi di euro, che segna una ripresa intorno ad un +4,7% rispetto all'anno precedente (cfr. tab. 1). Dopo due anni di pesanti flessioni sullo stipulato leasing, il 2010 si pone, dunque, come un anno di svolta, ma il trend mensile è ancora molto incerto e molti comparti continuano a registrare forti contrazioni.

L'incidenza che ha avuto il leasing energetico sulla crescita dello stipulato è stata persino maggiore delle già positive attese. Il comparto si è "quadruplicato" (+ 300%) rispetto al 2009 ed ha superato il 13% del-

l'intero stipulato leasing. In termini di volumi, si è attestato su circa 3,5 miliardi di euro, dei quali oltre la metà nel solo comparto del fotovoltaico "accatastato"; percentuale che supera il 67% se si aggiun-


gono anche i contratti relativi agli impianti fotovoltaici non accatastati. Un ulteriore 24% circa del comparto è costituito da contratti di leasing per l'energia eolica e percentuali minori si riferiscono alle altre

Tab. 1 - Stipulato Leasing (valori in milioni di euro)

Comparti	2009	2010	Var. %
Auto	5.675	5.777	1,8%
Strumentale	8.311	8.006	-3,7%
Aeronavale e ferroviario	1.288	1.077	-16,4%
Immobiliare	9.935	8.898	-10,4%
Energie rinnovabili	893	3.577	300,7%
TOTALE GENERALE	26.103	27.336	4,7%

Fonte: statistiche Assilea (dati provvisori)

Fig. 1 - Andamento dello stipulato mensile Leasing (Var.% mensile tendenziale)



Fonte: Assilea

tipologie di energie rinnovabili (principalmente: biomasse e idroelettrico).

Contrariamente a quanto osservato nel leasing “energetico”, la dinamica dello stipulato nei comparti “tradizionali” è stata più contenuta rispetto alle previsioni. Un segno “+” si è registrato in particolare solo nel comparto auto, la cui ripresa è stata trascinata soprattutto dalle dinamiche del leasing di veicoli commerciali e industriali. Sul leasing strumentale, per il quale si attendeva comunque una chiusura d’anno in positivo (sulla scia anche degli effetti degli incentivi di cui alla “Tremonti-ter”), si è registrato

un calo superiore al 3% rispetto all’anno precedente. Flessioni a due cifre hanno inoltre continuato ad interessare i comparti dell’immobiliare e della nautica da diporto.


A testimonianza di quanto siano controversi i primi dati che emergono con riferimento al 2010, va osservato anche che, nonostante la ripresa registrata rispetto al 2009, la dinamica mensile dello stipulato leasing nel corso del 2010 è stata ancora altalenante, soprattutto negli ultimi mesi dell’anno (fig. 1). Il mese di dicembre ha chiuso con un leggero rialzo, ma, per contro, ha registrato un ridimensionamento delle aspettative

espresse dagli operatori sulle dinamiche dello stipulato auto nel primo bimestre del 2011, a fronte di una lieve ripresa del comparto strumentale.

Dall’Osservatorio trimestrale sugli investimenti Assilea-Prometeia “LEASING FOREcasts INVESTMENTS” di febbraio emergono alcune indicazioni incoraggianti sul trend degli investimenti. Tale osservatorio, come è noto, analizza la dinamica degli investimenti maggiormente correlati con il leasing (investimenti in macchinari ed attrezzature e investimenti in mezzi di trasporto) e formula stime e previsioni sul trend di tali investimenti nel trimestre appena concluso (prima che vengano pubblicati i dati ufficiali dell’Istat) ed in quello successivo alla rilevazione. Il modello di previsione utilizzato tiene conto delle dinamiche congiunturali dello stipulato leasing nonché delle aspettative a due mesi espresse dalle società di leasing in occasione delle rilevazioni mensili sullo stipulato Assilea.

Guardando al trend mensile congiunturale degli investimenti mobiliari (auto e strumentale) (fig. 2), si osserva come, dopo il picco registrato

Fig. 2 - Il ciclo degli investimenti strumentali
(Var.% trimestrali congiunturali in termini reali destagionalizzati)



Fonte: Osservatorio LEASING FORcasts INVESTMENT (Assilea-Prometeia) di febbraio 2011

nel secondo trimestre del 2010, in corrispondenza con la scadenza degli incentivi di cui alla Tremonti-ter, il dato del terzo trimestre è riuscito a mantenersi su di un valore positivo (+1,2% a prezzi costanti). Il tasso di penetrazione del leasing sugli investimenti mobiliari, in tale trimestre, è sceso nel comparto degli investimenti in macchinari e attrezzature¹ (dall'8,1% al 7,1%), mentre ha visto una ripresa nel comparto degli investimenti in mezzi di trasporto (dal 17,9% al 18,6%).

Le stime e previsioni Prometeia indicano un proseguimento della dinamica positiva degli investimenti nei due

trimestri successivi. In particolare, viene stimato un +0,9% a prezzi costanti nell'ultimo trimestre 2010, rispetto al trimestre precedente. Questo dato, qualora venisse confermato dalle statistiche Istat, porterebbe ad una chiusura d'anno con una crescita degli investimenti fissi lordi mobiliari del +9,2% a prezzi costanti rispetto all'anno precedente.

Positive anche le previsioni Prometeia sul primo trimestre 2011, con una crescita degli investimenti fissi lordi mobiliari del +1,1% a prezzi costanti sul trimestre precedente. In particolare, in ambedue i trimestri in esame, ci si attende una migliore dinamica del

comparto strumentale, rispetto al comparto auto.

Ci si augura pertanto che, in questo clima congiunturale ancora incerto, la prevista stabilizzazione della dinamica degli investimenti - seppure su livelli più contenuti di quelli dello scorso anno - possa essere accompagnata da un analogo trend dei finanziamenti in leasing e da un rafforzamento del prodotto in termini di penetrazione sugli investimenti produttivi.

¹ Che ai fini di queste analisi comprende anche la componente mobiliare degli investimenti nel comparto energetico così come inclusa negli investimenti in macchinari ed attrezzature dei dati di contabilità nazionale.



Marco Viola

I “cinque passi” per ripensare l'exposure draft leases

Primi spunti di riflessione generati dalle risposte al progetto di modifica dello IAS 17

Allo scadere del termine del 15 dicembre 2010, stabilito dai *Boards* internazionali IASB e FASB al fine di far pervenire osservazioni all'ED-Leases pubblicato il 17 agosto 2010, è stato registrato un intenso flusso di documenti provenienti da *users, preparers e stakeholders* in genere.

Attiva sin dai primi lavori di stesura dello standard, Assilea ha salutato con favore il fatto che gli oltre 760 interventi di risposta pervenuti presso i due *Boards* hanno confermato le perplessità sollevate dall'Associazione nelle sedi istituzionali (ricordiamo su tutte OIC e Banca d'Italia).

Più in particolare, tra i temi sui quali si è concentrata la maggiore critica, vi è la controversa definizione di leasing che allo stato attuale si presenta con caratteristiche troppo sintetiche per consentire l'individuazione univoca dei contratti di locazione finanziaria rispetto ai contratti di *services*.

Una generale censura è giunta alle formulate metodologie di *accounting* in capo al *lessor*, nonché alla complessità delle considerazioni in tema di *lease term* ed *optional periods*.

Particolarmente sentito dalla generalità dei *respondents*, poi, il problema generato dall'obbligo di ricomprendere tanto nelle valutazioni del *les-*

see, quanto del *lessor*, grandezze “eventuali” quali i *contingent rentals* ed in generale i cc.dd. *variable lease payments*. *Last but not least*, critiche sono state altresì mosse nei confronti del criterio di contabilizzazione della procedura di ammortamento del *right of use* nel conto economico del lessee.

I punti sopraesposti rappresentano la matrice da cui IASB e FASB hanno deciso di elaborare un vero e proprio *redeliberation plan* dell'exposure draft.

Proprio in considerazione del clima generatosi all'indomani del feed-back prodotto dalle risposte all'ED - infatti - i due *Boards* internazionali hanno

promosso delle tavole rotonde pubbliche allestite nei centri nevralgici dell'economia mondiale (Londra, Hong Kong, Chicago e Norwalk) focalizzate sui temi caldi di cui sopra si è accennato.

Il presidente dello IASB, Sir David Tweedie, ha ventilato l'opportunità di ritornare sulla definizione di leasing coinvolgendo le maggiori *audit firms* quali *constituents* del Board al fine di elaborare una bozza di definizione più operativa ed ha altresì palesato il proprio consenso circa i timori sollevati dalle risposte pervenute in tema di *contingent rentals* ed *optional periods* condividendo l'aggravio di *compliance* contabile che ne deriverebbe in capo ai *preparers*.

Oltreoceano, dai *roundtables USA* presieduti dal neo Presidente del FASB, Leslie Seidman, è chiaramente affiorata l'ipotesi di differimento nella pubblicazione del nuovo standard rispetto alla data originariamente preventivata del giugno 2011 a causa della mole e del tenore altamente critico delle risposte ricevute.

Di non minore importanza è anche l'eco che a livello politi-

co si è propagata dal progetto di rielaborazione dello standard sul leasing. E' stata -

“ Il presidente dello IASB, ha ventilato l'opportunità di ritornare sulla definizione di leasing coinvolgendo le maggiori *audit firms* quali *constituents* del Board al fine di elaborare una bozza di definizione più operativa ed ha altresì palesato il proprio consenso circa i timori sollevati dalle risposte pervenute in tema di *contingent rentals* ed *optional periods* condividendo l'aggravio di *compliance* contabile che ne deriverebbe in capo ai *preparers* ”

infatti - predisposta una interrogazione da parte di un membro del Parlamento Europeo, lo svedese euro deputato Olle Schmidt, inoltrata alla

Commissione Europea al fine di conoscerne l'opinione con riguardo ad una manovra (quella di modifica dello standard sul leasing) che viene definita come “*non rispondente ad una regolamentazione efficiente in termini di carico amministrativo e proporzionalità ed interessi coinvolti*”.

Nel frattempo, ovviamente, sono proseguiti i lavori dell'*Accounting & Taxation Committee* di Leaseurope cui Assilea partecipa attivamente e che si è riunito a metà febbraio 2011 al fine di discutere di diversi argomenti in agenda tra cui - come era prevedibile - un ampio segmento è stato occupato dal dibattito dei convenuti sull'exposure draft e i suoi effetti.

In particolare il *chairman* Mark Venus e la senior adviser Jacqueline Mills - avendo presenziato alle attività comuni promosse dai due Boards internazionali in Europa e Stati Uniti - hanno riportato il “polso” della situazione come sopra descritto.

In sede di Commissione si è poi indagata più approfonditamente l'ipotesi di intervenire sulla definizione di leasing avvertita



come manovra determinante al fine di una corretta implementazione del *right of use model*. La definizione contenuta nell'exposure draft - infatti - come più volte ripetuto, risultando oltremodo laconica finisce con il diventare "troppo inclusiva" (*too inclusive* secondo le considerazioni che sull'argomento sono pervenute dall'EFRAG).

In altri termini l'emanando standard sul leasing correrebbe il rischio di essere applicato anche a fattispecie che in sostanza sono prestazioni di servizi generiche e non assolutamente delle locazioni finan-

ziarie. L'*Accounting & Taxation Committee* ha quindi posto l'accento sulla convenienza di una definizione che salvaguardi il principio di specificità facendovi rientrare il concetto di "capacità dedicata" utile per distinguere un leasing da una generica prestazione di servizi allorquando oggetto del contratto sia un bene suscettibile di più utilizzi contemporaneamente (satelliti, cavi in fibra ottica, ecc...) ed è stato - altresì - condiviso che un leasing si qualifica come tale se il *pricing* fissato per quel contratto rappresenta il corrispettivo a fronte del godimento di tutti i "*potential cash flows*"

ritraibili dall'utilizzo del bene sottostante escludendo - quindi - le ipotesi in cui il pricing è condizionato alla misura in cui l'utilizzatore beneficia dei medesimi.

I presenti all'incontro hanno poi ricevuto notizia della formalizzazione da parte dell'EFRAG del proprio orientamento a far convalidare in sede di standard definitivo la metodologia di contabilizzazione del *residual asset*¹ (in applicazione del *derecognition approach* in capo alla società concedente, i.e. *lessor*) secondo una logica di accrescimento del valore relativo lungo la durata del contratto.

Assilea - vale la pena ricordarlo - sin dall'inizio aveva ventilato questa impostazione in quanto l'unica effettivamente in grado di rappresentare contabilmente la natura finanziaria del componente; ne prendiamo quindi atto, nell'auspicio che la dinamica di approvazione dell'emanando standard si evolva nella effettiva considerazione degli spunti critici che sono stati inoltrati da Assilea singolarmente e in quanto membro associato di Leaseurope.

¹ Si ricorda che il *residual asset* rappresenta il present value del fair value del bene che presumibilmente ci si aspetta sarà riconsegnato dall'utilizzatore nell'ipotesi in cui quest'ultimo decida di non esercitare il diritto di acquisto insito nell'opzione di fine contratto.




TREBI Generalconsult
Full Service Software

Design by Chapeaux Group

Software House e Information Management Leader per prodotti finanziari

Il n°1 tra i Sistemi di Leasing. I migliori Sistemi Informativi per CQS e Finanziamenti.



Leasing

Noleggio

Finanziamenti

Cessione Quinto

Mutui

www.trebigen.it



Giacomo Albano

Una nuova **frontiera** per il leasing: **l'abitativo**

Dal 1 gennaio 2011 il leasing ha una nuova opportunità da cogliere: il mercato degli immobili a destinazione residenziale. Il tema sarà approfondito durante il corso di formazione “La Fiscalità del Leasing” che avrà luogo il 23 e 24 marzo 2011

Fino ad oggi il leasing di immobili residenziali è stato praticamente sconosciuto al mercato proprio per gli ostacoli di natura fiscale ed in particolare per il regime delle imposte indirette. Se nel 2005 un'interpretazione favorevole dell'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 119/2005) aveva aperto delle opportunità per gli operatori, le modifiche alla fiscalità immobiliare introdotte dal DL 4 luglio 2006 n. 223 (Decreto Visco-Bersani) - ed in particolare la doppia applicazione delle imposte indirette sia all'inizio che alla fine del contratto, hanno di fatto reso impraticabile lo strumento del leasing per finanziare l'acquisto di immobili a destinazione

abitativa, sia da parte delle imprese, che da parte dei privati.

A seguito delle modifiche sulla fiscalità dell'operazione introdotte dall'articolo 1, commi 15 e 16 della legge 220/2010, il leasing abitativo torna ad essere uno strumento di finanziamento fiscalmente competitiva rispetto ad altre forme di finanziamento in particolare rispetto al mutuo.

Ma vediamo nel dettaglio come cambia la tassazione del leasing sugli immobili a destinazione abitativa, avendo preliminarmente evidenziato che, sotto il profilo tributario, per immobili residenziali o abitativi vanno intesi quelli classifica-

ti nella categoria catastale A, esclusa la A/10.

Fino al 31.12.2010 il leasing di immobili residenziali era soggetto ad imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura piena (complessivamente 10%, 7% registro + 2% ipotecaria + 1% catastale) sia in sede di acquisto da parte della società di leasing che al riscatto da parte dell'utilizzatore. Le imposte erano quindi applicate in misura doppia rispetto all'acquisto diretto.

La duplicazione si verificava anche nel caso in cui oggetto del leasing fosse un immobile ceduto direttamente dal costruttore. In tal caso la vendita dall'impresa costruttrice

alla società di leasing, se effettuata entro 4 anni dal termine dei lavori¹ era soggetta ad IVA con aliquota del 10%, con applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. L'Iva risultava generalmente indetraibile per la società di leasing e quindi il relativo costo veniva ribaltato sul locatario, quale onere accessorio. Al riscatto, la cessione era esente da IVA ed erano dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura piena (10%).



Il contratto era poi soggetto a registrazione obbligatoria con imposta di registro pari al 2% sui canoni. A differenza di quanto previsto per il leasing di immobili strumentali, l'imposta del 2% sui canoni non era scomputabile dalle imposte d'atto dovute al riscatto.

Con le modifiche introdotte dalla legge 220/2010 viene stabilito che dal 1 gennaio, così come per i leasing di immobili strumentali, anche il riscatto dell'immobile residenziale sarà soggetto ad imposte d'atto in misura fissa (168+168+168 euro). Viene inoltre eliminato l'obbligo di registrazione del contratto e quindi il registro del 2% sui canoni, che dovreb-

be venir meno anche in caso di registrazione volontaria o in caso d'uso. Le imposte indirette applicabili agli acquisti di immobili finanziati tramite leasing sono pertanto esattamente le stesse che sarebbero dovute in caso di acquisto diretto (salvo per le imposte in misura fissa dovute al riscatto).

Anche in questo caso, la nuova disciplina si applica non solo per i nuovi contratti ma anche sui (pochi) leasing in essere, per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva che compenserà il venir meno delle imposte proporzionali al riscatto.

Peraltro, il meccanismo di determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta sui contratti in essere al 1 gennaio 2011 è decisamente favorevole, essendo la stessa determinata in misura pari alle imposte ipocatastali dovute al riscatto in base alla precedente disciplina (3% sul valore originario dell'immobile), diminuita dell'ammontare dell'imposta di registro già pagata per la registrazione del contratto di leasing; in sostanza, nella determinazione dell'imposta sostitutiva, non si tiene conto del venir meno dell'imposta di registro al riscatto e si consente lo scomputo dell'imposta di

¹ Termine elevato a 5 anni dal 1 gennaio 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 86, della legge 220/2011.

Tab. 1 - Confronto leasing mutuo

VENDITORE	MUTUO					LEASING							
	Acquisto con mutuo					Acquisto società di leasing				CESSIONE PER RISCATTO			
	IVA	Registro	Ipotecar.	Catast.	Sostitutiva	IVA	Registro	Ipotecar.	Catast.	Fattura società LEASING	Registro	Ipotecar.	Catast.
Costruttore / Ristrutturatore (< 5 anni)	10%	€ 168	€ 168	€ 168	2%	10,00%	€ 168	€ 168	€ 168	esente IVA	€ 168	€ 168	€ 168
Altri soggetti IVA	esente IVA	7,0%*	2,0%*	1,0%*	2%	esente IVA	7,00%	2,00%	1,00%	esente IVA	€ 168	€ 168	€ 168
Privati	escluso Iva	7,0%*	2,0%*	1,0%*	2%	escluso IVA	7,00%	2,00%	1,00%	esente IVA	€ 168	€ 168	€ 168

* Sul valore catastale in caso di acquisto da privati

registro pagata sui canoni (scomputo non ammesso in base alla vecchia disciplina).

Su tale importo è inoltre applicato uno sconto forfetario del 4% per ogni anno di durata residua del contratto (presumibilmente rapportato a giorni).

Resta comunque invariata la disciplina Iva che, ai sensi dell'art. 10 n. 8 e 8 bis del DPR 633/72, prevede un regime obbligatorio di esenzione da Iva per la fatturazione dei

canoni e del riscatto. Il regime di esenzione comporta l'opportunità, se non la necessità, di operare la separazione dell'attività di leasing abitativo (esente) dalle restanti attività di leasing (imponibili), al fine di evitare gli effetti del pro rata (art. 19 DPR 633/72). La separazione dell'attività di leasing abitativo consente infatti di circoscrivere l'indebitabilità dell'Iva ai soli acquisti afferenti tale attività. Va peraltro ricordato che, benché la possibilità di separate l'attività di leasing su immobili resi-

denziali sia stata espressamente riconosciuta dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 27 del 4 agosto 2006, ad oggi non è chiaro quale sia il codice attività da usare per l'attività di leasing abitativo.

Al di là di questo aspetto, si può comunque affermare che con le modifiche della legge di stabilità il leasing di immobili residenziali diventa una forma di finanziamento interessante e potenzialmente conveniente, per l'acquisto di abitazioni diverse dalle "prime case"²,

² Resta infatti l'impossibilità di applicare le agevolazioni "prima casa" (Registro al 3% o IVA al 4%) in caso di acquisto del fabbricato tramite leasing, posto che l'agevolazione presuppone specifici requisiti in capo all'"acquirente" dell'immobile.

sia per quanto riguarda il mercato delle imprese (affittacamere, B&B, imprese di gestione immobiliare, ma anche immobili ad uso foresteria o a disposizione dei dipendenti in trasferta per le imprese commerciali), che per quanto concerne i privati. Va infatti evidenziato come il leasing abitativo - a fronte dell'equivalenza nelle imposte d'atto rispetto al mutuo - possa godere di alcuni vantaggi fiscali quali la non applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti (che nel mutuo, per immobili diversi dalla prima casa, incide in misura pari al 2% dell'importo finanziato).

Inoltre, l'acquisto della seconda casa tramite leasing consente all'utilizzatore "privato" di non tassare fino al momento del riscatto la rendita catastale dell'immobile, in quanto quest'ultimo appartiene giuridicamente alla società di leasing (fino al riscatto) e quindi non va indicato nella dichiarazione dei redditi dell'utilizzatore medesimo. Ulteriori vantaggi fiscali per i privati possono derivare dalla possibilità di cedere il contratto di leasing, con una tassazione ai fini delle imposte d'atto ridotta rispetto alla cessione dell'immobile (2%

anziché 10%) e senza alcun impatto ai fini delle imposte sui redditi. La cessione del contratto di leasing da parte di un privato non sembra configurare un'attività d'impresa, neanche occasionale, e pertanto non dovrebbe rientrare tra le fattispecie imponibili, tassativamente elencate nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi³.

A fronte di tali vantaggi, va peraltro considerato che l'acquisto di immobili in leasing non consente di applicare le imposte d'atto (registro e ipocatastali) in base al sistema del c.d. "prezzo valore"⁴, ovvero in base al valore catastale dell'immobile a prescindere dal corrispettivo effettivo.

Tale ultima agevolazione, infatti, spetta esclusivamente se l'acquirente è una "persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciale, artistica o professionale", e pertanto non è applicabile agli acquisti effettuati dalla società di leasing. Tale circostanza potrebbe compensare i benefici derivanti dalla mancata applicazione dell'imposta sostitutiva.

In sintesi, i vantaggi fiscali del leasing abitativo sono massimizzati in caso di immobili (secondo case) ceduti direttamente dalle imprese costruttrici entro cinque anni - quindi in IVA, senza possibilità di applicare il prezzo-valore - e acquistati da privati, anche nell'ambito di programmi di social housing. Si tratta, evidentemente, di un mercato nuovo per le società di leasing, che presenta ancora diversi aspetti da approfondire, sia sotto il profilo normativo che regolamentare che commerciale.

E' una nuova frontiera per il leasing che vale comunque la pena di esplorare, se si vuole cogliere questa opportunità.

In ultimo si segnala che il tema in riferimento sarà approfondito durante il corso di formazione "La Fiscalità del Leasing" che avrà luogo il 23 e 24 marzo 2011 presso il Novotel Milano Est Aeroporto (Via Mecenate, 121 - Milano), il cui programma è riportato nella Circolare Leasing Forum n. 2/2011 disponibile sul sito internet www.assilea.it.

³ Al contrario, le plusvalenze derivanti da cessioni di immobili (diversi da quelli adibiti ad abitazione principale) sono imponibili come redditi diversi se acquistati da meno di cinque anni.

⁴ Previsto dall'art. 1 commi 497 e 498 della L. 266/2005, modificato dall'art. 1 comma 309 della L. 296/2006.



Giuseppe G. Nucera

La **certificazione tributaria**: analisi dello strumento, analogie con la revisione dei bilanci e prospettive applicative dopo il D.L. 78/2010

La certificazione tributaria è uno strumento di revisione fiscale del tutto assimilabile a quello del bilancio civilistico presentando con lo stesso diversi elementi in comune ma riguarda esclusivamente gli aspetti fiscali

Mentre la revisione del bilancio consiste in un processo di analisi volto al riscontro formale della corrispondenza del bilancio con le scritture contabili ed è caratterizzata da una serie di accertamenti di tipo sostanziale atti a verificare che i criteri di formazione del bilancio riflettano l'effettiva situazione aziendale, la certificazione tributaria tende a verificare la corrispondenza dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali a quelli presenti nei bilanci e nella contabilità aziendale, oltre che alla verifica della corretta applicazione delle norme tributarie.

L'attività di revisione del bilancio viene svolta secondo precise indicazioni, previste nei principi standardizzati

anche a livello internazionale, la certificazione tributaria viene svolta seguendo i principi approvati dai dottori commercialisti e da altri organismi operanti in materia tributaria.

La relazione di revisione è lo step conclusivo del processo e si compendia in un'attestazione di attendibilità del bilancio, giudicata sulla base dei principi contabili e di quelli di revisione. Lo step conclusivo della certificazione tributaria è l'apposizione della firma del certificatore sulla dichiarazione dei redditi del contribuente.

A differenza dello strumento largamente usato a fini civiliistici la certificazione tributaria presenta notevoli e più pregnanti vantaggi e tutele per il contribuente. Il rilascio della

certificazione tributaria garantisce ai contribuenti assistiti il corretto assolvimento di taluni adempimenti tributari e rileva ai fini della selezione e dell'esecuzione dei controlli, formali e sostanziali, di competenza dell'Amministrazione finanziaria.

Attraverso la certificazione tributaria il legislatore ha inteso demandare parte dei controlli fiscali ad una determinata categoria di professionisti abilitati al rilascio di tale attestazione. Tutto ciò al fine di consentire una più incisiva utilizzazione di strutture intermedie tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Infatti le disposizioni prevedono che la certificazione tributaria può essere rilasciata, su

richiesta del contribuente, dai soggetti abilitati individuati nell'art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997. Tali soggetti abilitati sono i revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che:

- hanno esercitato la professione per almeno cinque anni;
- sono abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

La certificazione tributaria, introdotta dal D.Lgs. 241/97, indirettamente è tornata di moda a partire dal gennaio del 2010 a seguito dell'emanazione del DL 78/2009 che all'art. 10 prevede un meccanismo preventivo di controllo, dettando le modalità operative cui devono attenersi i contribuenti che effettuano compensazioni di crediti IVA. In particolare il decreto prevede innanzitutto che la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale da cui emerge il credito, e che tale dichiarazione deve

recare il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.

“ La certificazione tributaria, introdotta dal D.lgs. 241/97, indirettamente è tornata di moda a partire dal gennaio del 2010 a seguito dell'emanazione del DL 78/2009 che all'art. 10 prevede un meccanismo preventivo di controllo, dettando le modalità operative cui devono attenersi i contribuenti che effettuano compensazioni di crediti IVA ”

La certificazione tributaria si articola su tre livelli di controllo tra loro propedeutici che sono:

- Visto di conformità;
- Asseverazione agli studi di settore (se applicabili);
- Certificazione tributaria (cd visto pesante).

Il visto di conformità (di cui

all'art. 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997, implica i riscontri e le verifiche indicati nell'art. 2 del D.M. n. 164 del 1999 nonché le indicazioni fornite con le circolari n. 87/E del 16 aprile 1999 e n. 134/E del 17 giugno 1999), rappresenta il primo livello di controllo e riguarda prettamente aspetti formali e di corrispondenza dei dati contabili alle dichiarazioni inviate.

Il secondo step è rappresentato dall'asseverazione agli studi di settore di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 241 del 1997, che implica il controllo della corrispondenza degli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione (per i contribuenti a cui sono applicabili) e riguarda oltre che i controlli di cui al primo livello anche la corrispondenza di dati di natura extracontabile comunicati ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Il terzo e ultimo livello rappresenta invece il controllo in relazione alla corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali dettate dal T.U.I.R..

Alla fine del processo di controllo il professionista rilascerà la certificazione tributaria.

Le voci da controllare sono stabilite annualmente con decreto del ministero delle finanze.

L'ultimo emanato è il DM 29/12/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2000 tutt'oggi in vigore che prevede specifici controlli in relazione alle seguenti voci reddituali:

ATTIVE:

- Plusvalenze
- Sopravvenienze attive
- Interessi attivi
- Proventi immobiliari

PASSIVE:

- Minusvalenze
- Sopravvenienze passive
- Perdite su crediti
- Accantonamenti rischi su crediti
- Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
- Ammortamenti immobilizzazioni materiali.

L'art. 2, comma 2, del decreto in questione prevede che, per l'effettuazione dei controlli necessari ad accertare la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali con rife-

rimento alle componenti del reddito d'impresa individuate, i certificatori tengono conto dei principi di revisione tributaria approvati dai Consigli Nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro, riportati in allegato allo stesso decreto.

“ Le procedure di revisione fiscale approvate evidenziano sotto forma di check list sintetica i principali punti di verifica necessari per ciascuna delle componenti del reddito d'impresa oggetto della certificazione ”

Le procedure di revisione fiscale approvate evidenziano sotto forma di check list sintetica i principali punti di verifica necessari per ciascuna delle componenti del reddito d'impresa oggetto della certificazione. La metodologia di costruzione delle check list è tendenzialmente positiva, in quanto la risposta affermativa

alle domande poste porta normalmente a confermare la corretta applicazione della normativa richiamata.

Relativamente alle singole componenti di reddito, il certificatore deve verificare il rispetto sia delle norme specifiche che le disciplinano sia dei principi generali di inerenza, competenza, certezza e determinabilità oggettiva, previsti dal T.U.I.R., nonché le norme generali sulle valutazioni contenute nel T.U.I.R., con riferimento anche alle interpretazioni ufficiali ministeriali.

Si precisa che, nei casi in cui in sede di controllo dovessero emergere elementi reddituali non considerati nelle procedure di revisione approvate (quali, ad esempio, gli ammortamenti accelerati), il certificatore è comunque tenuto ad esaminarne la correttezza sostanziale in base alla normativa di riferimento ed alle relative interpretazioni ministeriali, svolgendo i controlli necessari secondo i normali canoni della diligenza professionale e mediante l'adozione delle regole contabili e delle tecniche proprie della revisione contabile.

L'art. 2, comma 3, del decreto prevede che "all'esito positivo dei controlli di cui al comma 1, i certificatori rilasciano l'attestazione di certificazione tributaria conforme allo schema predisposto dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro".

EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Il rilascio della certificazione tributaria garantisce ai contribuenti assistiti il corretto assolvimento di taluni adempimenti tributari e rileva ai fini della selezione e dell'esecuzione dei controlli, formali e sostanziali, di competenza dell'Amministrazione finanziaria.

Al riguardo, in via preliminare, si richiamano le precisazioni fornite con la circ. n. 134/E del 1999, paragrafo 5 in ordine agli effetti del visto di conformità e attività di controllo.

Per quanto concerne specificamente le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1999 (e per tutte quelle successive) per le quali è stata rilasciata una certificazione tributaria regolare, si riepilogano gli



effetti previsti:

a) non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 39, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di accertamenti induttivi. Quindi, la determinazione del reddito d'impresa e dell'imponibile complessivo ai fini IVA non può avvenire sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, e di presunzioni che non siano gravi, precise e concordanti;

b) gli accertamenti basati sugli studi di settore sono notificati,

a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2003 anziché il 31 dicembre 2004 previsto in via generale; ovviamente, tali accertamenti sono esperibili se ricorrono le condizioni fissate nell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 ed illustrate con la circ. n. 110/E del 1999;

c) in caso di ricorso contro l'atto di accertamento notificato, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472 del 1997; pertanto, la riscossione provvisoria delle somme relative ad

accertamenti non definitivi inizia dopo la sentenza della Commissione Provinciale Tributaria, nella misura dei due terzi quando la sentenza respinge il ricorso ovvero per l'ammontare risultante dalla sentenza, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso.

Restano comunque fermi i criteri indicati nell'art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973 (iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per metà dell'ammontare delle imposte e dei relativi interessi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati), se la rettifica riguarda esclusivamente redditi diversi da quello d'impresa, oggetto della certificazione tributaria; d) l'attività di controllo e di verifica dell'Amministrazione finanziaria è riferita di regola alle componenti di reddito che non hanno costituito oggetto di certificazione (art. 4, comma 1, del decreto 29 dicembre 1999). Per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1999, l'attività di controllo e di verifica sarà quindi indirizzata verso le componenti del reddito d'impresa non oggetto

di certificazione tributaria; nei riguardi delle dieci componenti del reddito d'impresa indicate nel decreto 29 dicembre 1999, l'attività di controllo sarà invece esercitata in presenza di indizi di irregolarità o di elementi di riscontro.

“ Come previsto dall'art. 26, comma 3, del decreto n.164 del 1999, in caso di controllo o di richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, sarà contestualmente informato anche il certificatore ”

Restano peraltro fermi i controlli previsti dall'art. 26, comma 2, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, da effettuare sulla base di appositi criteri selettivi al fine di riscontrare la correttezza delle certificazioni rilasciate.

Come previsto dall'art. 26, comma 3, del decreto n. 164 del 1999, in caso di controllo o di richiesta di documenti e di

chiarimenti al contribuente, sarà contestualmente informato anche il certificatore. Tale informazione consentirà al certificatore di assistere il contribuente nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria e di conoscere l'avvio di un'attività istruttoria dalla quale potrebbe scaturire la contestazione di violazioni allo stesso imputabili.

Tra gli effetti appena elencati, tutti di notevole impatto sulla situazione fiscale del contribuente, assume particolare rilievo, alla luce del DL 78/2010, quello elencato alla lettera c) relativo l'istituto della riscossione frazionata di cui all'art 68 del D.Lgs 546/92.

Il decreto 78/2010 all'articolo 29 rubricato “*Concentrazione della riscossione nell'accertamento*” prevede che gli avvisi di accertamento notificati dal 1° luglio 2011 e relativi al periodo d'imposta 2007 e successivi assumono efficacia esecutiva all'atto della notifica.

Tale previsione normativa fa sì che il concessionario per la riscossione può avviare le procedure esecutive volte alla riscossione delle maggiori

imposte contenute negli avvisi di accertamento dopo 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Con tale meccanismo il contribuente che si vede notificare un avviso di accertamento non riceverà più una cartella di pagamento potrà essere oggetto di esecuzione forzata anche in pendenza di giudizio ossia in caso di tempestivo ricorso innanzi la CTP.

Tale meccanismo diventa particolarmente incisivo per tutti i contribuenti oggetto di accertamenti fiscali.

I rimedi individuati per arginare l'immediata esecutività degli avvisi di accertamento sono sostanzialmente di due tipi:

- quello tradizionale della tutela cautelare dell'art. 47 d.Lgs 546/92;
- quello della riscossione frazionata di cui all'art. 68 del d. Lgs 546/92.

I rimedi individuati non sono tra di loro alternativi ma si rendono necessarie alcune precisazioni.

L'art. 47 prevede la tutela cautelare e la sospensione dell'e-



secuzione dei ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento notificate, pertanto è uno strumento introdotto in un'epoca in cui non era prevista l'esecutività degli avvisi di accertamento i quali dovevano necessariamente essere seguiti da un atto esecutivo con le tempistiche proprie di questi atti. A seguito della riforma della riscossione si rende di conseguenza necessario l'adeguamento dei tempi di risposta della giustizia tributaria.

Probabilmente si assisterà invece a numerosi provvedimenti presidenziali di sospensione concessi *inaudita altera*

parte in attesa della fissazione per la trattazione in sede camerale. L'art. 68 invece prevede che le maggiori imposte possono essere iscritte a ruolo (ossia resa esecutiva la pretesa fiscale) solo dopo la sentenza di primo grado (e nei limiti ivi indicati) che condanna il contribuente.

Tale ultimo istituto si applica automaticamente ai contribuenti che hanno ricevuto la certificazione tributaria.

Tra i vantaggi appena elencati si aggiungono infine quelli indiretti (tutela per il management) derivanti dal controllo



ulteriore degli adempimenti fiscali effettuato ad opera di un altro soggetto esperto in materia tributaria (come avviene per la certificazione del bilancio civilistico), e dall'obbligo per l'amministrazione finanziaria di informare il certificatore in caso di verifica al contribuente certificato.

La certificazione tributaria assume altresì rilevanza notevole per tutti gli operatori finanziari in quanto oggetto

della certificazione sono proprio gli interessi attivi, ossia i ricavi della gestione caratteristica per tale tipologia di contribuente.

La certificazione tributaria può essere utilizzata come strumento per attenuare le responsabilità per il management per i reati penali di natura tributaria previsti dal DPR 74/2000 in quanto potrebbe mitigare eventuali responsabilità facendo venir meno i presupposti del dolo specifico

derivante appunto da errore sul fatto ovvero da errore sull'interpretazione di una norma.

Lo strumento sinora descritto assume particolare rilevanza soprattutto per determinate tipologie di imprese che hanno come ricavi caratteristici interessi attivi (ossia gli intermediari finanziari) in quanto oggetto specifico della certificazione sono proprio gli interessi attivi.

In conclusione è possibile affermare che lo strumento presenta indubbi vantaggi per tutti i contribuenti che decidono di sottoporsi anche a revisione fiscale, in particolare rappresenta certamente un valore aggiunto per gli intermediari finanziari costituendo un ulteriore elemento di organizzazione e di efficienza nel complesso quadro normativo cui sono sottoposti oggi questi operatori.

25°SKI MEETING ASSILEA

ANDALO 25-27 Marzo 2011



ASSILEA

Associazione Italiana Leasing



Informazioni skimeetingassilea@frigerioviaggi.com
Iscrizioni www.skimeetingassilea.it

Organizzazione



FRIGERIO VIAGGI®



Emiliano Bellini

Pillole dalla Rassegna Stampa Leasing

Notizie e curiosità sul leasing tratte dalla Rassegna Stampa pubblicata quotidianamente sul sito dell'Associazione

L'Unione Sarda 3/1/2011

Il Comune di Senorbì ha deciso di estendere una singolare norma del regolamento comunale di Tuvui a entrambe le zone di sviluppo del paese. Il Comune non rischia nulla, anzi, ci guadagna: «L'istituto di leasing si impegna a concedere in locazione finanziaria l'immobile esclusivamente allo stesso assegnatario originale, riservandosi la facoltà di acquistare l'area alla scadenza del contratto».

La Repubblica 4/1/2011

Si riparte da qui: diciotto giocatori acquistati, 18,7 milioni investiti. Sono le cifre dell'ultimo mercato estivo, chiuso dal Bologna con un passivo di 13,3 milioni, grazie alle cessioni di Osvaldo (5,1 milioni, di cui 1,5 quest'anno), Paramatti e Coda (150 mila euro a testa). Tutti i pagamenti sono stati spalmati in tre anni, ad eccezione di Ramirez e

Perez. Nell'immediato, insomma, fare la squadra col leasing è costato 7,6 milioni: 9,4 di uscite e 1,8 di entrate per la stagione corrente.

Milano Finanza 8/1/2011

Occhio alla sostitutiva per i conduttori di leasing immobiliari. Entro il 31 marzo 2011 dovrà infatti essere versata in anticipo l'imposta di registro che si sarebbe pagata al momento del riscatto dell'immobile. È questo uno dei contenuti della legge finanziaria che incide non poco sul modo delle locazioni finanziarie immobiliari.

La Nuova Sardegna 8/1/2011

Il comune di Budoni approva, la decisione presa dalla Provincia di ricorrere al leasing per finanziare la costruzione di sei nuove aule all'Alberghiero, lui che l'ampliamento lo attende da parecchio. «Così si velocizzano i tempi», dice il diri-

gente Felice Catasta. L'edificio di Agrustos è diventato troppo stretto per gli studenti dell'Alberghiero, «La soluzione del leasing è la migliore perché consente di abbattere i tempi dell'appalto pubblico: entro un anno e mezzo, l'intervento sarà ultimato. Così mi è stato riferito dalla Provincia», dice Catasta.

Il Tirreno 12/1/2011

L'amministratore e l'addetto vendite di una concessionaria di auto, Andrea Ducci e Massimo Biagini, di 54 e 59 anni, sono stati condannati per truffa dal giudice monocratico Carmen Napolitano. I due, sono stati processati ieri in relazione alla vendita di una Fiat Stilo. L'auto fu acquistata da Gianluca Illusi, per 17.000 euro, ma successivamente il compratore scoprì che la Stilo era intestata a una società di leasing e non alla concessionaria. Per questo gli fu chiesto di

pagarla nuovamente e lui sporse querela contro i venditori, che proporranno appello.

Il Tirreno 16/1/2011

Ogni sei megayacht prodotti nel mondo, uno di loro è varato nelle darsene di Viareggio e Pisa. Oltre il 17%, secondo il report che il Monte dei Paschi di Siena leasing & factoring ha

incentrato sulla nautica da diporto italiana in questi anni di crisi. Il 2010 ha vissuto una flessione drammatica per un settore che in Toscana impiega decine di migliaia di addetti: l'export della nautica è crollato del 25,3%. Un picco dal quale il comparto ha cominciato a risalire, lentamente ma progressivamente, nella seconda metà dell'anno che ci siamo appena messi alle spalle.

L'Agenzia di Viaggi 18/1/2011

Il gruppo Accor ha venduto un totale di 49 alberghi in Francia, Belgio e Germania, con un accordo di leaseback che frutta al gruppo quasi 379 milioni di euro.

Travelquotidiano.com 18/1/2011

Air India progetta il leasing di 40 nuovi aeromobili da Bombardier ed Airbus. Nel dettaglio la compagnia punta ad avere tra i 16 e i 20 Crj-700 per cinque anni con un'opzione di estendere il leasing di altri due anni. Attualmente la compagnia aerea indiana opera con una flotta composta da 135 aeromobili, di cui 27 in leasing.

Romagnaoggi.it 18/1/2011

Giulio Lolli, il titolare della società Rimini Yacht che aveva fatto perdere ogni sua traccia dal 17 maggio scorso dopo esser stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Rimini con le accuse di furto, truffa, sottrazione di bene, estorsione pluriaggravata e falso in atto pubblico, è stato arrestato sabato scorso a Tripoli. Ad esser truffati non solo gli armatori, ma anche le società di leasing.

Gazzetta del Sud 20/1/2011

La controllata di Ferrovie dello Stato per il trasporto passeggeri Trenitalia e la francese Veolia Transport Rail hanno costituito una joint venture al 50% che opererà sul mercato europeo, ed è pronta a competere nell'alta velocità e nei servizi passeggeri di lunga distanza o transfrontalieri e regionali. Carrozze e locomotive saranno in leasing o alcune di proprietà omologate o da far omologare al diverso sistema operativo d'Oltralpe.

Milano Finanza 3/2/2011

Alba Leasing, la good company nata dalle ceneri di Italease, chiude il primo anno di attività con quasi 10 mila nuovi contratti stipulati per un volume



di oltre 850 milioni di euro. Il risultato soddisfa l'amministratore delegato Massimo Mazzega, visto che a maggio del 2010, come aveva indicato lo stesso manager a Milano Finanza, i contratti erano circa mille e l'obiettivo era arrivare a circa 800 milioni di nuovo stipulato.

Trentino 5/2/2011

La giunta di Trento ha deliberato che le concessioni dei contributi per impianti a fune e piste da sci avvengano, per quel che concerne le iniziative riguardanti contratti di leasing, mediante contributi pluriennali con una durata pari a quella del contratto di leasing medesimo. La concessione dei contributi avverrà in un'unica soluzione per le iniziative con spesa ammissibile fino a 250mila euro in procedura valutativa e per tutte le domande in procedura automatica.

Affari e Finanza 7/2/2011

Esselunga tende una mano alla Battistero e si appresta a entrare a pieno titolo nel settore della produzione industriale di pandori e panettoni. La catena distributiva del presidente Bernardo Caprotti ha avanzato al Tribunale di Parma

un'offerta di 5,5 milioni di euro per scongiurare il de profundis della storica azienda dolciaria parmigiana. La società è pronta a subentrare alla bresciana Fior di Pasticceria che aveva rilevato con un contratto di leasing le attività di Battistero in liquidazione.

Il Sole 24 Ore 9/2/2011

Energia pulita dall'impianto fotovoltaico in leasing. Vale quasi 12 milioni il progetto accarezzato dal comune di San Felice Sul Panaro in provincia di Modena per innervare la rete cittadina di kilowatt verdi, dilazionando in 20 anni il pagamento delle celle solari.

Finanza e Mercati

10/2/2011

Prestitempo - divisione del Gruppo Deutsche Bank specializzata nel credito al consumo e oggi terzo player del settore in Italia ha siglato un accordo con Europcredit, divisione non captive di Volkswagen Financial Services Italia, per la distribuzione di leasing auto presso i propri punti vendita.

La Tribuna di Treviso

12/2/2011

Il pugno di ferro della Banca

d'Italia sulle società creditizie ha colpito questa volta la A-Leasing di Treviso, impresa che opera nel leasing immobiliare, strumentale, nautico e automobilistico, a cui è stata comminata una sanzione da 329.000 euro. Le irregolarità rilevate dagli ispettori hanno a che fare con i criteri e le coperture patrimoniali: si va



dal mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo, all'inosservanza delle disposizioni in materia di calcolo dei requisiti patrimoniali, fino all'andamento anomalo, alle previsioni di perdite non segnalate all'organismo di vigilanza, alle carenze nell'istruttoria, erogazione, gestione e controllo del credito.

Comunicati-stampa.net 15/2/2011

AIFIN, Associazione Italiana Financial Innovation, ha reso noti i nomi degli intermediari candidati al Premio Speciale per l'Intermediario Finanziario Innovativo dell'anno 2010 e dei vincitori dei Premi di Categoria nell'ambito della settima edizione del Premio AIFIN Cerchio d'oro dell'innovazione Finanziaria. Durante il convegno/premiazione previsto per il 2 marzo a Milano, sono inoltre previste sessioni dedicate alla presentazione di case history innovativi da parte delle Aziende Sponsor (Aegon Direct Marketing Services e Alba Leasing).

Il Mattino di Padova 16/2/2011

Copernico, primo fondo immobiliare riservato a investitori qualificati ad investire nelle energie rinnovabili promosso e gestito da Finanziaria Internazionale Alternative Investment Sgr, ha firmato con un pool di sei società un contratto di leasing da 135 mln relativo alla costruzione di tre parchi fotovoltaici in Puglia per un totale di 39 MW. Il pool è formato da Leasint, BNP Paribas Lease Group, Claris Leasing, Alba Leasing, Centro

Leasing capofilate da UniCredit Leasing.

Travelquotidiano.com 16/2/2011

Wizz Air e Hong Kong Aviation Capital hanno concluso un accordo di vendita e lease back per due Airbus A320 in consegna a marzo 2011, più un altro accordo analogo che riguarda altri due Airbus A320 in consegna nel primo trimestre 2012. I velivoli rientrano nel contratto di acquisto tra Wizz Air e Airbus Industries che prevede l'acquisto di A320 fino ad oltre un centinaio di esemplari.

Il Testo integrale degli articoli è consultabile al sito www.assilea.it nella sezione Servizi Riservati - Rassegne.





Vita Associativa

Nuovi Soci Ordinari

In base alla domanda presentata il 14 gennaio scorso, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato l'iscrizione della banca **MEDIOCREVAL S.p.A.** (Gruppo bancario Credito Valtellinese) fra i Soci ordinari dell'Associazione.

MEDIOCREVAL S.p.A. ha accentrato le attività nell'ambito del leasing delle banche del Gruppo Credito Valtellinese, in seguito al conferimento del ramo d'azienda leasing di Credito Valtellinese S.C., Credito Artigiano S.p.A. e Credito Siciliano S.p.A., completato nel settembre dello scorso anno.

Le citate banche del Gruppo Credito Valtellinese, azioniste dei Mediocreval S.p.A. (Credito Valtellinese: 45.7%, Credito Artigiano: 30.9%, Credito Siciliano: 23.4%), restano comunque iscritte all'Associazione.

Di conseguenza la composizione del Gruppo ai fini associativi Credito Valtellinese risulta la seguente: Mediocreval S.p.A., Credito Valtellinese S.C., Credito Artigiano S.p.A., Credito Siciliano S.p.A. e Carifano - Cassa di Risparmio di Fano S.p.A.

Nuovi Soci Aggregati

L'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 20 dicembre 2010, ha deliberato l'iscrizione dei seguenti Soci Aggregati, i cui requisiti risultavano conformi a quanto richiesto dallo Statuto dell'Associazione (è indicato per ogni Socio Aggregato il Socio proponente):

Cat. A) - Agenti in attività finanziaria

1. Maltoni Rino D.I. (Bologna)
2. Finnedir S.r.l. (Roma)
3. Frascati Andrea D. I. (Bari)
4. Tecnoleasing S.r.l. (Catanzaro)
5. Italfinance Impresa S.r.l. (Milano)
6. Silvio Angotzi D. I. (Cagliari)
7. F.Musto & Associati S.r.l. (Napoli)
8. Kyberlease S.r.l. (Cagliari)
9. Dominici Agenti S.a.s. (Avezzano - AQ)

Socio Ordinario proponente

- Sardaleasing S.p.A.
- MPS Commerciale Leasing S.p.A.
- MPS Commerciale Leasing S.p.A.
- MPS Commerciale Leasing S.p.A.
- ING Lease (Italia)
- Sardaleasing S.p.A.
- Sardaleasing S.p.A.
- Centro Leasing S.p.A.
- MPS Commerciale Leasing S.p.A.

Cat. B) - Recuperatori del credito

Socio Ordinario proponente

1. CSS S.p.A.
2. GBL S.r.l.
3. Studio Luzzi & Associati S.r.l.

Iveco Finanziaria S.p.A.
Ubi Leasing S.p.A.
Mercantile Leasing S.p.A.

Analogamente, nella riunione del 28 gennaio 2011, L'Ufficio di Presidenza ha deliberato iscrizione dei seguenti Soci Aggregati:

Cat. A) - Agenti in attività finanziaria

Socio Ordinario proponente

1. Finan HP S.a.s.
2. Simonetti S.r.l.
3. Leasing Point S.r.l.
4. Paoli Mario D. I.
5. R.G.P. Leasing e Servizi S.c.r.l.
6. Ghezzi Emilio D. I.
7. M&M Leasing S.r.l.
8. Corafin S.r.l.
9. Peschiulli & Partners S.a.s.

MPS Commerciale Leasing S.p.A.
Centro Leasing S.p.A.
MPS Commerciale Leasing S.p.A.
Sardaleasing S.p.A.
Unicredit Leasing S.p.A.
Sardaleasing S.p.A.
ING Lease Italia S.p.A.
MPS Commerciale Leasing S.p.A.
Sardaleasing S.p.A.

Cat. B) - Recuperatori del credito

Socio Ordinario proponente

1. Service Credit S.r.l. (Cosenza)

Grafinda S.p.A.

Variazione Soci Aggregati

Il Socio Aggregato CORIMAC, già Iscritto nell'elenco c) - società esercenti attività strumentali, connesse ed affini a quelle del leasing - è stato iscritto dal 1 gennaio 2011 nell'elenco b) - recuperatori del credito, in quanto ha ottenuto la licenza della questura necessaria per esercitare tale attività.

Recesso Soci

Per l'avvenuta fusione fra ADRIA LEASING S.p.A. e FRAER LEASING S.p.A. (Gruppo Société Generale) è stata chiesta la cancellazione di **ADRIA LEASING S.p.A.** dall'elenco dei soci ordinari. Rimane associata la società FRAER LEASING S.p.A., che ingloba tutte le attività di ADRIA LEASING S.p.A.

Di conseguenza il Gruppo ai fini associativi SG Leasing risulta, dal 1 gennaio 2011, composto dai soci ordinari SG Leasing S.p.A., Franfinance S.A., Fraer Leasing S.p.A. e dal socio corrispondente Axus Italiana S.r.l.

A seguito della fusione per incorporazione di **Italease Network S.p.A.** nella controllante Banca Italease S.p.A., Italease Network cessa di far parte di Assilea ed il Gruppo ai fini Associativi "Banca Italease" risulta pertanto composto dai Soci Ordinari Banca Italease S.p.A., Mercantile Leasing S.p.A., Release S.p.A. e dal Socio Corrispondente Renting Italease S.r.l.

Il Socio Corrispondente **CARGOBULL FINANCE S.p.A.**, appartenente al Gruppo Associativo DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V, è stato cancellato dall'elenco dei Soci Corrispondenti dal 1° gennaio 2011, in quanto la società ha deliberato l'interruzione della generazione di nuovi contratti.

L'Ufficio di Presidenza, nella citata riunione del 28 gennaio 2011, ha inoltre preso atto del recesso dei seguenti **Soci Aggregati**:

1. FINSERVICE S.a.s. di Veronese Gianpaolo & C.
2. Alessandro Boffelli Lamberti D. I.
3. Boscolo Paolo D. I.
4. Claudio Bocchi D. I.

Trasferimento sede

Il socio ordinario **Banque PSA Finance S.A. - Succursale d'Italia** ha comunicato il trasferimento della propria sede in via Gallarate 199, 20151 Milano dal 9 dicembre 2010.

Il socio corrispondente **Ital Factor S.p.A.** ha comunicato di aver trasferito la propria sede legale in Milano, 20133, via Santa Maria Segreta 6. Resta invariata la sede amministrativa.

Il socio ordinario **Caterpillar Financial Corp. Financiera S.A.** ha comunicato il trasferimento dal 1° marzo 2011 dei propri uffici in Via Donatello 30, 20131 Milano.

Nomine

ING Lease (Italia) S.p.A. ha comunicato la nomina del dr. Mario Carrara quale nuovo Direttore Generale.

Fineco Leasing S.p.A. ha comunicato la nomina del dr. Giuseppe Del Gesso quale nuovo Direttore Generale dal 1 febbraio 2011 in sostituzione del dr. Vittorio Francoli.

Data	Oggetto
01-dic-10	Riunione dell'Osservatorio Permanente sul Mercato presso la sede della Leasint in Via Montebello 18 - Milano per presentare lo studio Prometeia sulle dinamiche e le previsioni dell'andamento degli investimenti, per discutere con le diverse Associazioni di categoria dei produttori/rivenditori di beni in leasing sull'andamento degli ordini e della produzione dei rispettivi settori di riferimento.
13-dic-11	Riunione della Commissione Legale presso la sede di Assilea Piazzale Ezio Tarantelli 100, 00144 Roma per informare sul resoconto dell'attività svolta e pianificazione le attività future.
14-dic-11	Riunione su Benchmark Economico-Finanziario presso la sede della SelmaBipiemme Leasing in Via Battistotti Sassi, 11/A - Milano collegata in videoconferenza con la sede di Assilea - Piazzale Ezio Tarantelli 100 - Roma, nel corso del quale è stato illustrato il secondo report delle elaborazioni al 30.06.2010 e i confronti con i periodi di riferimento precedenti.
16-dic-10	Gruppo di lavoro su Nuovo regime imposte d'atto nel leasing immobiliare, presso la sede della Leasint, Via Montebello 18 - Milano, collegata in videoconferenza con la sede di Assilea, Piazzale Ezio Tarantelli 100 - Roma, al fine di svolgere un esame del nuovo regime delle imposte d'atto nel leasing immobiliare e condividere eventuali standard di comunicazione con la clientela sulle modalità di pagamento e dell'eventuale finanziamento dell'imposta sostitutiva sui contratti in essere.
27-gen-11	Riunione della Commissione Leasing Agevolato presso la sede di Assilea in Piazzale Ezio Tarantelli 100 - Roma, per fare il punto sul resoconto dell'attività svolta e pianificare le attività future.
07-feb-11	Riunione del Tavolo di Lavoro costituito nel corso della Commissione Fiscale e Contabilità del 3/12/2010, presso il Novotel Milano Linate, Via Mecenate 121 - Milano, per condividere l'inquadramento ai fini IVA dei servizi assicurativi offerti nell'ambito dell'attività leasing.
08-feb-11	Consiglio Associativo - Roma, presso la sede della Assilea in Piazzale Ezio Tarantelli 100.
09-feb-11	Riunione del Gruppo di Lavoro sul Leasing a società immobiliari presso la sede della Leasint in Via Cernaia 8/10 - Milano, collegata in videoconferenza con la sede di Assilea, Piazzale Ezio Tarantelli 100 - Roma. Nel corso dell'incontro sono state condivise le modalità di individuazione all'interno del portafoglio immobiliare delle operazioni verso "società immobiliari, ed analizzate le garanzie utilizzate a copertura dei contratti di leasing su immobili destinati a essere locati nel caso di operazioni a società immobiliari del gruppo di appartenenza dell'utilizzatore.
11-feb-11	Riunione del Gruppo di Lavoro Confidi presso la sede di Assilea, Piazzale Ezio Tarantelli 100 - Roma, per discutere del testo di convenzione da proporre ai Confidi per garanzia a "prima richiesta" e "sussidiaria".

PARERI

Serie	Num.	Data	Oggetto
Fiscale	1	27-gen-11	IVA. Aliquota applicabile ad una operazione di leasing avente ad oggetto un edificio per residenza anziani (RSA)

Serie	Num.	Data	Oggetto
Agevolato	33	22-dic-10	Fondo di Garanzia per le PMI - Presentazione delle domande per le imprese di autotrasporto.
Auto	1	12-gen-11	Immatricolazioni di Dicembre 2010.
Auto	2	14-gen-11	Imposta Provinciale di Trascrizione 2011. Scheda di sintesi delle informazioni per la gestione dell'IPT.
Auto	19	03-dic-10	Quarta edizione dell'Osservatorio sull'Auto aziendale.
Auto	20	06-dic-10	Immatricolazioni di Novembre 2010.
Auto	21	22-dic-10	Fondo di Garanzia per le PMI - Presentazione delle domande per le imprese di autotrasporto.
BDCR	1	10-gen-11	Disponibilità Ambiente di Produzione BDCR 2.0.
BDCR	2	19-gen-11	Metodologia di calcolo delle interrogazioni effettuate nel 2010 e determinazione dei conguagli.
BDCR	3	27-gen-11	Dismissione BDCR1.
BDCR	16	28-dic-10	Piano di messa in produzione della BDCR 2.0. Ultimo Periodo del Paralelo di Produzione.
Fiscale	1	18-gen-11	Imposta sostitutiva sui contratti di leasing immobiliare in corso all'1.1.2011. Provvedimento direttore Agenzia delle Entrate.
Fiscale	2	28-gen-11	IVA. Nautico. Corte di Giustizia Europea Sentenza del 22 dicembre 2010, N. C-116/10.
Fiscale	39	22-dic-10	Modifica alla disciplina delle imposte d'atto nel leasing immobiliare. Gazzetta ufficiale.
Immobiliare	1	18-gen-11	Imposta sostitutiva sui contratti di leasing immobiliare in corso all'1.1.2011. Provvedimento direttore Agenzia delle Entrate.
Immobiliare	11	22-dic-10	Modifica alla disciplina delle imposte d'atto nel leasing immobiliare. Gazzetta ufficiale.
Leasing-Forum	1	14-gen-11	Nuovi orizzonti e certezze per il leasing immobiliare: il regime delle imposte d'atto sui nuovi contratti e l'imposta sostitutiva sui contratti in essere.
Leasing-Forum	25	10-dic-10	Calendario iniziative formative Assilea Servizi in programma per il primo semestre dell'anno 2011.
Leasing-Forum	26	13-dic-10	Corso di Formazione "Fondamenti di Matematica Finanziaria applicata al Leasing" del 26 gennaio 2011 a Milano.
Leasing-Forum	27	14-dic-10	Corso di Formazione "Il ruolo e l'attività dell'Agente nella Locazione Finanziaria: la Valutazione Preliminare" - Milano, 22 e 23 febbraio 2011.
Leasing-Forum	28	10-dic-10	Adesione Indagine 2011 sulla CUSTOMER SATISFACTION nel Leasing.

Serie	Num.	Data	Oggetto
Legale	1	03-gen-11	Leasing su fonti rinnovabili. Ambito di applicazione della norma cd. "salva DIA". Chiarimenti ministeriali.
Legale	2	10-gen-11	ANTIRICICLAGGIO. Revisione del sistema di invio delle segnalazioni aggregate.
Legale	3	18-gen-11	Piano straordinario contro le mafie. Tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle opere pubbliche. Ulteriori Linee guida dell'AVCP.
Legale	4	18-gen-11	ANTIRICICLAGGIO. Segnalazioni di operazioni sospette: schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. b) del d. lgs. 231/2007. Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di leasing.
Legale	43	13-dic-10	Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto. Ordinanza del Presidente del CdM n. 3906/2010.
Legale	44	20-dic-10	ANTIRICICLAGGIO. Revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette.
Legale	45	20-dic-10	Decreto Legislativo 14 dicembre 2010, n. 218. Modifiche ed integrazioni al d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e altre disposizioni in tema di trasparenza.
Lettere-Circolari	1	13-gen-11	Raccolta di candidature per la Commissione Agenti.
Lettere-Circolari	2	13-gen-11	"Progetto 106" - Il riposizionamento strategico e azioni da intraprendere da parte delle Società iscritte nel solo elenco generale ex art. 106 TUB alla luce delle novità del D.Lgs. n. 141/2010.
Lettere-Circolari	3	24-gen-11	Lutto Assilea.
Lettere-Circolari	4	27-gen-11	Apertura rettifiche stipulato anno 2010 (inserimento comparto energetico).
Lettere-Circolari	36	10-dic-10	Nuovi Organi Societari Leaseurope.
Lettere-Circolari	37	22-dic-10	Regolamento di funzionamento della commissione agenti.
Tecnica	1	31-gen-11	Rilevazione TEGM - Indagine Banca d'Italia sulle operazioni di leasing immobiliare a tasso fisso e variabile.
Tecnica	37	17-dic-10	Modifica del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2011.
Tecnica	38	23-dic-10	Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° gennaio 2011.
Tecnica	39	24-dic-10	Normativa prudenziale in tema di "Governare e gestione del rischio di liquidità".
Tecnica	40	31-dic-10	Aggiornamento delle disposizioni di vigilanza prudenziale.
Tecnica	41	31-dic-10	Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° gennaio 2011. Gazzetta ufficiale.

CALENDARIO INIZIATIVE IN PROGRAMMA

INIZIATIVA	TITOLO	DATA	GIORNI	CITTÀ	COSTO (IVA esclusa)
Corso di Formazione	La Fiscalità del Leasing	23/03/2011	2 gg.	Milano	€ 1.000,00
Corso di Formazione	La Privacy nell'attività di Leasing	05/04/2011	1 gg.	Milano	€ 500,00
Corso di Formazione	Approccio commerciale al leasing pubblico	18/05/2011	2 gg.	Milano	€ 1.000,00
Corso di Formazione	Corso Base sul Leasing	22/06/2011	2 gg.	Milano	€ 1.000,00
E-Learning	Il Leasing in Italia	-	-	-	€ 100,00
E-Learning	Gli adempimenti Antiriciclaggio per le società di Leasing (aggiornamento 2010)	-	-	-	€ 200,00
E-Learning	Intermediazione Assicurativa - Corso Base (30 ore)	-	-	-	€ 200,00
E-Learning	Gli obblighi normativi e regolamentari degli Intermediari Finanziari (ex artt. 106 e 107 del TUB)	-	-	-	€ 200,00
E-Learning	L'Intermediazione Assicurativa (aggiornamento 2010)	-	-	-	€ 200,00

Assilea Servizi promuove ed organizza corsi “in house” direttamente presso le sedi aziendali su temi strettamente attuali. Per eventuali informazioni si pregano le società interessate a contattare l'ufficio formazione di Assilea.



Listino Pubblicitario

PAGINA PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA PERIODICA ASSOCIATIVA “LA LETTERA DI ASSILEA”

Tiratura: n. 2.000 copie circa

Singolo Numero

Pagina intera interna: € 1.000,00 (+ IVA)

- da n. 2 a n. 3 numeri: sconto del 10%
- da n. 4 a n. 5 numeri: sconto del 20%
- da n. 6 numeri: sconto del 30%

BANNER PUBBLICITARIO SUL PORTALE INTERNET ASSOCIATIVO WWW.ASSILEA.IT

Contatti medi giornalieri: n. 3.500 circa

+ BANNER PUBBLICITARIO SULLA NEWSLETTER ELETTRONICA “IL ROBOT DI ASSILEA”

Destinatari: n. 1.300 circa (2 invii al giorno)

Singola settimana solare: € 1.500,00 (+IVA)

- da n. 2 a n. 4 settimane solari: sconto del 10%
- da n. 5 settimane solari: sconto del 20%



ASSILEA - Associazione Italiana Leasing

Piazzale Ezio Tarantelli 100 - 00144 Roma • Tel. 06 9970361 • Fax 06 45440739